
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo: per impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese occorre fare opposizione agli atti esecutivi

Deve affermarsi che ove di un provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è l'opposizione agli atti esecutivi, dato che questo costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a regolare l'andamento del processo esecutivo. E ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spese a carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione.

Massime rilevanti

Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 19540/13).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2015, n. 9837

...omissis...

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania -sezione distaccata di Mascalucia ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'esecuzione di obblighi di fare intrapresa nei confronti dei Sa. - S. ed ha posto a carico di questi ultimi le spese del procedimento per la somma complessiva di Euro 2.200,00, oltre accessori, nonchè le spese di CTU per la somma complessiva di Euro 1.800,00, oltre accessori.

2.- Il ricorso straordinario, proposto con due motivi, è inammissibile, per come eccepito dal resistente.

In primo luogo, va rilevato che trattasi di ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha concluso il processo esecutivo per una causa diversa da quelle tipiche di estinzione, come disciplinate dall'art. 629 c.p.c. e segg..

Il giudice dell'esecuzione ha dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, pronunciando un'ordinanza ai sensi dell'art. 487 c.p.c..

Orbene, le ordinanze del giudice dell'esecuzione non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poichè provvedimenti non definitivi, dovendosi intendere per definitività la mancanza di rimedi impugnatori diversi dal ricorso straordinario. Va in proposito ribadito che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., comma 1, con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finchè non abbiano avuto esecuzione, costituendo espressione del potere di direzione del processo, e sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 5238/04, n. 16732/09, n. 17861/11, n. 19392/11, n. 3723/12).

Il principio è stato ritenuto applicabile, in particolare, ai provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione conclude il processo esecutivo per una causa diversa da quelle estintive tipiche, dando luogo alla c.d. estinzione atipica (cfr. Cass. n. 3278/08, n. 30201/08, n. 2674/11 ed altre), come nel caso, quale quello di specie, in cui dia atto, con ordinanza, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

3.- Si ritiene che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sia esperibile anche quando si intenda contestare esclusivamente la pronuncia accessoria che il giudice dell'esecuzione abbia adottato con la medesima ordinanza, con la quale abbia dichiarato cessato la materia del contendere, in specie quando si intenda contestare la decisione sulle spese del processo esecutivo che acceda a detta ordinanza.

Nè ad esito diverso può condurre l'argomento svolto dai ricorrenti mediante il richiamo alla giurisprudenza formatasi sul regime impugnatorio della decisione sulle spese del processo esecutivo accessoria alla dichiarazione di estinzione per una delle cause tipiche, disciplinate dai già richiamati art. 629 c.p.c. e segg.. Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale cui è fatto riferimento in ricorso - peraltro non immediatamente applicabile al caso di specie (nel quale, come detto, non risulta che si sia avuta estinzione per rinuncia ovvero per inattività delle parti) - è stato di recente superato con l'affermazione per la

quale ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 19540/13, che dichiaratamente rivede l'indirizzo interpretativo pregresso, che tendeva a scindere il provvedimento di estinzione tra pronuncia di estinzione e pronuncia sulle spese, onde ammettere il ricorso straordinario per cassazione nel caso in cui si intendesse censurare soltanto quest'ultima).

Analogamente, allora, deve affermarsi che ove di un provvedimento di estinzione c.d. atipica del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è l'opposizione agli atti esecutivi, dato che questo costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a regolare l'andamento del processo esecutivo. E ciò in ragione del fatto che, essendo il capo di pronuncia sulla spesa a carattere accessorio, ad esso va comunque applicata, quanto all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, la disciplina prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione.

Si propone perciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso".

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Parte resistente ha depositato una memoria nel termine previsto dall'art. 380 bis c.p.c.; parte ricorrente, a sua volta, ha depositato una memoria, senza tuttavia rispettare questo termine.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si ritiene che il recente mutamento di giurisprudenza di cui è detto nella relazione, pur se, a rigore, non attinente il tipo di provvedimento oggetto del presente ricorso, riguardando tuttavia il rimedio esperibile per censurare la liquidazione delle spese da parte del g.e., consenta di compensare per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2015.
